



Sentenza n. 138 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato

Presidente

dott.ssa Rossana De Corato

Consigliere

dott. Giovanni Natali

Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **38071** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale

n. 22074 reso dal sig. Savino Delvechio (DLVSVN65H07A669J) in qualità di

agente contabile del Comune di Barletta (BAT) e relativo alla gestione, con

riferimento all'esercizio finanziario 2023, delle attività di riscossione derivanti

dalla vendita di biglietti di ingresso alla Pinacoteca "Giuseppe De Nittis"

nonché di libri (per conto del Comune e in conto vendita), opuscoli e *gadget*;

visti la relazione di deferimento n. 572/2025 e il verbale del revisore, depositati

in Segreteria il 9.12.2025;

visto il decreto dell'11.12.2025 di fissazione dell'udienza del 15.4.2026;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

uditi, all'udienza del 15.4.2026 svolta con l'assistenza del segretario

dott.ssa Maria Teresa Savino, il relatore dott. Giovanni Natali, il pubblico

ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando

Gallone; nessuno comparso per l'agente contabile e il Comune di Barletta;

ritenuto in

FATTO

1. – La gestione delle attività di riscossione derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso alla Pinacoteca De Nittis nonché di libri opuscoli e *gadget* ha visto coinvolti diversi agenti contabili (cinque, tra cui il sig. Delvecchio), tutti nominati con deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Barletta n. 12 del 6.2.2013.

In particolare, il sig. Delvecchio e gli altri agenti contabili interni, operanti presso la Pinacoteca “Giuseppe De Nittis”, riversavano gli importi riscossi al sig. Mancini, il quale consegnava le somme raccolte all’economo comunale, incaricato del riversamento finale in tesoreria comunale e qualificabile quindi come agente contabile principale. Quest’ultimo, a seguito della ricezione, rilasciava i buoni di riscossione, distinti per tipologia di entrata.

2. – Con la citata relazione n. 572/2025 il magistrato istruttore ha prospettato alcuni profili di irregolarità, a carattere formale e sostanziale.

3. – Quanto ai *profili formali*, sono stati evidenziati:

- il deposito tardivo del conto presso la Sezione;
- la mancata presentazione del conto da parte dell’agente contabile principale (economo comunale), in violazione degli artt. 138 e 139 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.) nonché dell’art. 192 del r.d. 23.5.1924, n. 827.

4. – In merito ai *profili sostanziali*, è stato osservato quanto segue.

4.1 – In primo luogo, il conto sarebbe privo dei necessari *sub-conti giudiziali*, distinti per tipologia di attività di riscossione, indispensabili per garantire la tracciabilità e la rendicontazione delle singole operazioni.

4.2 – Le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse non sono state effettuate con cadenza mensile, come indicato nel conto giudiziale.

4.3 – Inoltre, il conto riporta esclusivamente *le somme riscosse in contanti*, con esclusione delle operazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici (POS, PagoPA). Dopo aver richiamato l’orientamento della giurisprudenza contabile che interpreta in senso ampio l’espressione «*maneggio di denaro*», ricomprendendo tutti i crediti dell’Amministrazione che l’agente è tenuto a riscuotere, indipendentemente dalla modalità di incasso, il magistrato istruttore ha osservato che, sotto il profilo funzionale, la rendicontazione nel conto giudiziale risponde all’esigenza di garantire la tracciabilità e la regolarità delle somme maneggiate dall’agente contabile e che, in tale prospettiva, appare coerente ritenere che debbano essere oggetto di rendicontazione le sole riscossioni effettuate in contanti, in quanto rappresentano le somme che l’agente ha fisicamente incassato e detenuto.

Per contro, le operazioni effettuate tramite POS e PagoPA, determinando un accredito diretto sul conto dell’Amministrazione, senza generare una disponibilità materiale delle somme da parte dell’agente, potrebbero essere considerate estranee all’obbligo di resa del conto giudiziale, ferma restando anche per esse la necessità che vengano comunque registrate e tracciate attraverso sistemi idonei, al fine di garantire la verifica, la trasparenza e la completezza della gestione.

4.4 – Per quanto concerne il *fondo cassa*, nel corso della gestione, per effetto delle riscossioni effettuate, esso raggiunge importi significativamente superiori rispetto alla sola esigenza di garantire il resto all’utenza. Tale circostanza, unitamente alla modalità di riversamento non puntuale delle somme riscosse,

	comporta la mancata chiusura del fondo cassa alla fine dell'esercizio	
	finanziario, con violazione del principio di annualità della gestione contabile.	
	4.5 – Criticità connoterebbero poi le <i>procedure di riscossione e riversamento</i> .	
	4.5.1 – La gestione dei servizi museali comunali è articolata in due sezioni, la	
	Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” e il “Castello”, ciascuna dotata di un punto	
	vendita distinto; la biglietteria della Pinacoteca è gestita da agenti contabili	
	interni, quella del “Castello” è affidata (sulla base di apposita convenzione) a	
	un agente contabile esterno (Cooperativa Sette rue a r.l.).	
	Gli utenti possono scegliere diverse tipologie di <i>biglietti</i> , tra cui quelli cc.dd.	
	cumulativi. Con riferimento a questi ultimi è emerso che:	
	- la delibera di Giunta comunale n. 24 del 16.2.2023 (« <i>Determinazione delle</i>	
	<i>tariffe e dei diritti fissi dei servizi pubblici a domanda individuale erogati dal</i>	
	<i>Comune di Barletta - Esercizio Finanziario 2023</i> ») ha stabilito un prezzo di	
	€ 8,00 per il biglietto cumulativo intero (€ 5,00 di competenza del Castello ed	
	€ 3,00 di competenza della Pinacoteca) e di € 4,00 per il cumulativo ridotto	
	(€ 2,50 di competenza del Castello ed € 1,50 di competenza della Pinacoteca);	
	- in caso di acquisto presso la biglietteria del Castello, il gestore esterno	
	emetteva un biglietto per l'importo di propria spettanza e rilasciava un <i>coupon</i>	
	per la quota della Pinacoteca, da convertire al momento della presentazione	
	presso la relativa biglietteria; una volta presentato il <i>coupon</i> , l'operatore della	
	Pinacoteca emetteva un biglietto di pari importo (€ 3,00 per il cumulativo	
	intero, € 1,50 per il cumulativo ridotto). Procedura identica, ma inversa, veniva	
	seguita nel caso di acquisto del biglietto cumulativo presso la Pinacoteca;	
	- nei <i>report</i> mensili di biglietteria elettronica di ciascun operatore risultano	
	sia i biglietti emessi e incassati, sia quelli non incassati (in quanto pagati presso	
	4	

	l'altro punto vendita).	
	Ciò posto, la documentazione disponibile non consentirebbe di distinguere con	
	certezza le riscossioni effettuate.	
	I biglietti, infatti, vengono emessi su carta termica, al momento dell'acquisto	
	o della presentazione del <i>coupon</i> , risultando privi della tradizionale matrice di	
	controllo. Inoltre, le riscossioni per la vendita avvengono sia in contanti sia	
	mediante strumenti di pagamento alternativi, quali POS e PagoPA.	
	Sul punto, in sede istruttoria il Comune ha precisato che:	
	- non è prevista una distinzione tra le operazioni effettuate dai singoli agenti	
	e non è possibile elaborare un estratto conto delle transazioni distinto per	
	operatore, essendo unico il POS e le ricevute di pagamento non nominative;	
	- tra gli agenti contabili della biglietteria della Pinacoteca e il gestore della	
	biglietteria del Castello vengono effettuate compensazioni mensili. Tali	
	compensazioni avvengono secondo le modalità stabilite dalla citata delibera di	
	Giunta comunale n. 24/2023 nonché in conformità a quanto definito nel	
	contratto di appalto stipulato tra la cooperativa e l'Amministrazione locale.	
	Secondo il magistrato istruttore, tale attività di compensazione, pur prevista	
	dalla convenzione e sebbene di natura esclusivamente contabile (priva di	
	effettivo trasferimento di denaro tra gli agenti comunali e quelli della	
	Cooperativa) determinerebbe criticità nella verifica degli incassi, anche in	
	ragione della mancata presentazione del conto da parte della Cooperativa.	
	Infine, il versamento cumulativo effettuato dall'agente contabile principale	
	(econo	
	mo) per tutte le somme incassate dai diversi agenti contabili interni	
	(compreso il sig. Delvecchio) renderebbe impossibile verificare l'effettivo	
	riversamento presso la tesoreria delle somme riscosse da ciascun agente.	
	5	

	4.5.2 – Le attività di riscossione relative alla <i>vendita di libri (sia di proprietà comunale sia in conto vendita), opuscoli, gadget e articoli del bookshop</i>	
	presenterebbero le stesse difficoltà di verifica riscontrate per i biglietti, atteso	
	che i pagamenti avvengono con modalità diversificate (contanti, POS, PagoPA) e le somme vengono riversate in modo cumulativo dall’agente	
	primario presso la tesoreria comunale.	
	4.5.3 – Le attività di inventario sono risultate limitate alla predisposizione di	
	un elenco iniziale delle pubblicazioni destinate alla vendita presso il <i>bookshop</i> .	
	Tanto i beni di proprietà comunale quanto quelli in conto vendita, oggetto di	
	convenzioni con gli editori, sono soggetti a <i>giacenza</i> e richiederebbero una	
	gestione di magazzino, assente nel caso in esame.	
	5. – In relazione a quanto precede, il magistrato istruttore, non potendo, allo	
	stato degli atti, ammettere al discarico il conto giudiziale, lo ha deferito	
	all’esame del Collegio e chiesto a quest’ultimo di:	
	- esprimere il proprio orientamento in ordine al concetto di « <i>maneggio di</i>	
	<i>denaro</i> », con particolare riferimento all’utilizzo di modalità di pagamento	
	elettroniche o digitali diverse dal contante, adottando ogni conseguente	
	provvedimento ritenuto opportuno, compresa la ricompilazione del conto;	
	- in via subordinata e gradata, dichiarare l’irregolarità senza addebito del	
	conto giudiziale, per le motivazioni in precedenza esposte.	
	6. – La relazione del magistrato istruttore e il decreto di fissazione d’udienza	
	sono stati notificati al Comune di Barletta il 12.12.2025.	
	7. All’udienza del 15.4.2026 il rappresentante della Procura, concordando con	
	la richiesta del magistrato istruttore, si è rimesso alla valutazione del Collegio.	
	Considerato in	
	6	

DIRITTO

1. – Deposito del conto presso la Sezione

1.1 – In base all’art. 233 Tuel, «*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto*» (comma 1).

Tale disposizione – applicabile ai conti degli agenti contabili interni degli enti locali, in virtù del principio di specialità di cui all’art. 139, comma 1, c.g.c. – codifica il principio di annualità della gestione e della relativa rendicontazione.

1.2 – Il conto in esame reca la firma olografa dell’agente contabile Delvecchio e la data del 31.1.2024; esso è stato, quindi, reso nel rispetto del primo termine previsto dall’art. 233 Tuel (30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario).

Il conto risulta formalmente parificato con la delibera C.C. n. 34 del 25.5.2024, di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2023.

Il deposito del conto da parte del Comune presso questa Sezione è intervenuto con resa n. 646412 in data 5.11.2024: considerato che il rendiconto 2023 è stato approvato con la citata delibera C.C. n. 34/2024, il deposito è avvenuto oltre il termine di legge (entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto).

Si conferma, pertanto, il mancato rispetto, da parte del Comune di Barletta, del termine per il deposito del conto giudiziale in esame.

2. – Art. 192 r.d. n. 827/1924 e artt. 138-139 c.g.c.

2.1 – In base al modello organizzativo adottato dal Comune di Barletta, il sig. Delvecchio provvedeva, con cadenza mensile, al riversamento delle somme

	riscosse nelle mani di un responsabile; nel conto giudiziale (colonna «note»)	
	si legge «Versato all'Economo comunale tramite Daniele Mancini», anch'egli	
	riscuotitore (secondario) dell'Ente, nominato agente contabile con la	
	medesima delibera commissariale (n. 12/2013, cfr. <i>infra</i>) e operante nello	
	stesso settore insieme ad altri addetti.	
	Il sig. Mancini, a sua volta, mantenendo distinte le somme riscosse,	
	provvedeva a riversarle nelle mani dell'economo comunale per conto di	
	ciascun agente contabile. Infine, l'economo, con cadenza settimanale,	
	riversava le somme in tesoreria comunale.	
	2.2 – Con riferimento alle gestioni contabili plurisoggettive, l'art. 188 del r.d.	
	n. 827/1924 prevede che gli agenti contabili (come individuati nel precedente	
	art. 178) <i>«oltre che della loro gestione personale, rispondono altresì</i>	
	<i>dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio</i>	
	<i>ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità</i>	
	<i>competenti».</i>	
	Il successivo art. 192 così dispone:	
	<i>«Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari,</i>	
	<i>le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si</i>	
	<i>concentrano nella contabilità dei primi.</i>	
	<i>I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se</i>	
	<i>non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza.</i>	
	<i>I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del</i>	
	<i>ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono</i>	
	<i>rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del</i>	
	<i>contabile principale».</i>	
	8	

	Nel primo caso (art. 188) si parla di meri addetti o ausiliari dell'agente contabile, non tenuti alla resa del conto; nella seconda ipotesi (art. 192) i cc.dd. contabili secondari devono presentare il conto relativo alla gestione, che si consolida con quello reso dall'agente principale in base al principio dell'unicità del conto giudiziale, alla stregua del quale l'agente principale si pone in rapporto diretto con l'ente fungendo da intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni degli agenti secondari.	
	Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, ai fini della delimitazione delle due figure rileva in primo luogo il dato dell'atto di investitura da parte dell'amministrazione, elemento determinante stante la vigenza del principio di unicità del conto, derogabile nelle ipotesi in cui la legge o disposizioni organiche dell'ente prevedano una pluralità di agenti e, dunque, la presentazione di conti distinti (Sez. giur. reg. Calabria, sent. n. 70/2022).	
	2.3 – Con delibera n. 12 del 6.2.2013 il Commissario straordinario del Comune di Barletta ha disposto la nomina di agente contabile a denaro della dott.ssa A.B. Ormas, procedendo alla contestuale individuazione di <i>«collaboratori che svolgono di fatto in via continuativa o temporanea attività di maneggio valori»</i> (tra i quali il sig. Delvecchio), a cui è stata parimenti conferita la qualifica di agente contabile.	
	2.4 – Alla luce di tale quadro, il Collegio condivide quanto prospettato dal magistrato deferente in merito alla circostanza che, nel caso in esame, si verta in una fattispecie di gestione plurisoggettiva ex art. 192 del r.d. n. 827/1924, con conseguente obbligo di consolidare il conto reso dall'agente secondario con quello dell'agente principale.	
	Il sig. Delvecchio ha esercitato funzioni di riscossione e maneggio di denaro	
	9	

	pubblico in virtù dell’investitura intervenuta con la citata delibera	
	commissariale n. 12/2013; non è pertanto dubitabile che in capo al medesimo	
	si sia radicata la posizione di agente contabile secondario, dovendo per contro	
	la qualifica di agente contabile principale essere riservata all’economo	
	comunale, titolato a ricevere le somme dagli agenti contabili secondari e a	
	riversarle in Tesoreria.	
	Ne consegue che il sig. Delvecchio avrebbe dovuto procedere alla redazione di	
	un sub-conto giudiziale, da allegare al conto principale intestato all’economo,	
	secondo quanto previsto dall’art. 192 del r.d. n. 827/1924.	
	Il modello 21 (<i>«Conto della gestione dell’agente contabile delle province, dei</i>	
	<i>comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città</i>	
	<i>metropolitane»</i>) approvato dal (e allegato al) d.P.R. 31.1.1996, n. 194 prevede,	
	infatti, una specifica appendice (denominata <i>«Quadro riassuntivo delle</i>	
	<i>riscossioni da parte dei sub agenti»</i>), nella quale devono essere annotate e	
	riportate le riscossioni e i versamenti eseguiti dagli agenti contabili secondari.	
	Si conferma, pertanto, la mancata presentazione del conto da parte dell’agente	
	contabile principale (economo), in violazione degli articoli 138 e 139 c.g.c.	
	3. – <u>Compilazione del conto</u>	
	3.1 – Il conto in esame, relativo alle riscossioni derivanti dalla vendita di	
	biglietti e dalla commercializzazione di libri, opuscoli e <i>gadget</i> , è configurabile	
	come conto riassuntivo dell’intera gestione dell’agente contabile ma è privo di	
	<i>sub-conti giudiziali</i> , distinti per tipologia di riscossione, indispensabili per	
	garantire la tracciabilità e la rendicontazione delle singole operazioni.	
	È pertanto opportuno che, per le future gestioni, il conto riassuntivo sia	
	integrato mediante l’adozione dei richiamati <i>sub-conti giudiziali</i> .	
	10	

3.2 – Il conto, redatto su schema conforme al modello n. 21 allegato al d.P.R.

194/1996, chiude formalmente in pareggio (con riscossioni e versamenti per € 6.155,00) e appare regolare. Tuttavia, dall’analisi del registro delle riscossioni emerge che le modalità di versamento non sono state effettuate con cadenza mensile, come indicato nel conto giudiziale: si riscontrano, infatti, frequenti deroghe al riversamento mensile, dovute all’assenza di una regolamentazione puntuale, con versamenti plurimi nei mesi successivi.

3.3 – Le riscossioni sono state effettuate sia in contanti sia mediante strumenti digitali (POS, PagoPA); nel conto redatto dall’agente contabile sono state riportate esclusivamente le *riscossioni effettuate in contanti*.

La questione sollevata sul punto dal magistrato istruttore impinge l’interpretazione della formula «*maneggio di denaro*», fondativa dell’obbligo di resa del conto giudiziale e del relativo giudizio da parte della Corte dei conti.

Infatti, a mente dell’art. 616 del r.d. n. 827/1924, «*Tutti gli agenti dell’amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione*».

Inoltre, l’art. 13 del r.d. 12.7.1934, n. 1214, nell’elencare le attribuzioni del giudice contabile, dispone che «*La Corte dei conti, in conformità delle leggi e dei regolamenti: [...] giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche*

amministrazioni designate dalla legge».

3.3.1 – In seno alla giurisprudenza contabile può dirsi consolidato l’indirizzo che, nell’alternativa tra l’annettere alla formula «*maneggio di denaro*» il senso letterale di «*materiale detenzione*» e una lettura della stessa nel significato più esteso di «*disponibilità di denaro*» indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata (contanti, POS, bonifico, PagoPA, *etc.*), opta per tale seconda opzione.

Alla stregua di tale indirizzo, il concetto di maneggio di denaro deve essere inteso in senso lato, ricomprendendovi non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o eseguono pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità di denaro pubblico e siano forniti, in sostanza, del potere di gestirlo, senza l’intervento di altro ufficio (*ex multis*, Sez. giur. reg. Calabria, sent.-ord. n. 176/2022; Sez. giur. reg. Abruzzo, sent. n. 29/2017; Sez. I^a giur. centr. app., sent. n. 324/2008).

3.3.2 – Tuttavia, l’applicazione pratica di tale principio registra approdi non sempre coincidenti.

3.3.3 – Pronunciandosi su un conto reso da un agente contabile addetto alla riscossione dei proventi sulla concessione di una sala comunale convegni e, in particolare, sul versamento degli introiti mediante bonifico bancario diretto degli utenti, Sez. giur. reg. Calabria, sent.-ord. n. 176/2022 ha ritenuto che:
«[...] detta peculiare modalità di riscossione (prevista peraltro, ad esempio, già nel D.lgs. n. 112/1999, nell’ottica di una maggior tutela dell’erario) non incida sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile, considerata la riferita caratterizzazione generale espansiva della nozione, nonché tenuto conto della correlata nozione estensiva di “maneggio” del denaro (“sì da

ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico, in ragione della provenienza e/o della destinazione, e siano forniti, in sostanza, del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio").

Dall'esame della documentazione in atti (e fatto salvo eventuale approfondimento istruttorio), non emergono infatti evidenze che lascino intravedere un potere di disposizione di altro ufficio nella gestione di dette entrate.

D'altra parte, rimangono evidentemente ferme, sia per ragioni fattuali-contabili che giuridiche (artt. 616 e 621 del regolamento n. 827/1924), le esigenze di una puntuale contabilizzazione e rendicontazione delle entrate in questione, da parte dell'agente contabile, il quale deve in ogni caso dimostrare il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e le rimanenze (in termini, Sez. Giur. Toscana, ord. n. 127/2016 e n. 132/2016)».

Sulla stessa linea si colloca una più recente pronuncia della stessa Sezione giurisdizionale calabra (sent. n. 220/2024), che ha ritenuto che «[...] l'espressione "maneggio di denaro" vada intesa nel senso più ampio possibile, comprendente tutti i crediti dell'Amministrazione che il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione venga effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, Pago PA, e quant'altro). Ove così non fosse, del resto, rimarrebbero non giustiziabili in sede di giudizio di conto tutte le gestioni dematerializzate di denaro pubblico.

Ed è appena il caso di rilevare come le modalità dematerializzate di

pagamento stiano prendendo piede, in maniera crescente, a livello sociale, investendo tutti i settori economici, in molti casi fortemente incentivate – e talvolta finanche imposte – dal legislatore, ai fini della lotta all’evasione fiscale.

È dunque evidente che a tale realtà sociale - incisa sempre più frequentemente dalla dematerializzazione della moneta – deve conformarsi anche il giudizio di conto.

Diversamente opinando, lo si ribadisce, resterebbe eluso l’art. 610 del Regolamento n. 827/1923 il quale stabilisce l’obbligo di carattere generale, gravante su tutti gli agenti contabili, di rendere ogni anno alla Corte dei conti “il conto giudiziale della loro gestione”.

Per tali ragioni il conto giudiziale deve necessariamente essere ostensivo del completo esame di tutte le attività di riscossione: il carico iniziale costituito dalle somme rimaste da riscuotere al termine dell’esercizio precedente, il carico assegnato nel corso dell’esercizio di riferimento e le somme da riscuotere alla fine dell’esercizio medesimo, qualunque sia stata la modalità di pagamento operata».

3.3.4 – A diverse conclusioni sono pervenute altre sentenze.

Pronunciandosi sul conto reso da un agente contabile dell’Agenzia delle Entrate, avente a oggetto la riscossione, unicamente con modalità elettroniche, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) e i), del d.lgs. 9.7.1997, n. 237, la Sez. giur. reg. Veneto (sent. n. 438/2025), dopo aver:

- richiamato la consolidata giurisprudenza in materia e l’interpretazione lata da essa offerta al concetto di maneggio di denaro, tale da ricomprendersi non

	soltanto gli agenti che svolgono attività di riscossione o eseguono pagamenti,	
	ma anche coloro che abbiano la disponibilità di denaro pubblico e siano quindi	
	forniti del potere di gestirlo, senza l'intervento di altro ufficio;	
	- dato atto che, nel caso in esame, a ogni chiusura giornaliera l'agente	
	provvedeva a inviare alla banca affidataria del servizio di riscossione una	
	distinta di versamento riepilogativa delle somme pagate affinché, nel	
	provvedere al relativo versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato, fosse	
	indicata la corretta imputazione ai capitoli del bilancio dello Stato;	
	ha affermato che:	
	<i>«Alla luce delle descritte modalità di gestione e del richiamato orientamento,</i>	
	<i>osserva il Collegio che non può ravvisarsi [...] né maneggio di denaro</i>	
	<i>pubblico, né potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio, venendo</i>	
	<i>meno uno dei presupposti essenziali per qualificare la medesima quale agente</i>	
	<i>contabile, tenuta alla resa del conto giudiziale [...]</i>	
	<i>Le somme corrisposte a titolo di tributi ipotecari e catastali dagli utenti, infatti,</i>	
	<i>confluiscono nel conto corrente bancario intestato alla Agenzia e, perciò</i>	
	<i>entrano direttamente nella disponibilità non dell'agente, ma della stessa</i>	
	<i>Agenzia delle Entrate per il tramite dell'affidatario del servizio: la funzione</i>	
	<i>svolta dalla "distinta di versamento" è unicamente quella di consentire la</i>	
	<i>corretta imputazione ai capitoli del bilancio dello Stato all'atto del</i>	
	<i>riversamento in Tesoreria che, si ribadisce, è obbligo di servizio della banca,</i>	
	<i>non del funzionario dell'Agenzia».</i>	
	In un caso analogo, relativo a un conto reso dal responsabile della Direzione	
	aeroportuale Regioni Centro dell'ENAC, avente a oggetto la riscossione dei	
	diritti aeroportuali ex art. 1 del d.P.R. 15.11.1982, n. 1085, dell'addizionale	

	comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili ex art. 2,	
	comma 11, della l. 24.12.2003, n. 350 nonché dell'incremento dell'addizionale	
	comunale sui diritto d'imbarco, la Sez. giur. reg. Marche (sent. n. 89/2024),	
	dopo aver evidenziato che:	
	- in base alla prassi, ormai consolidata, invalsa per la riscossione dei diritti	
	aeroportuali e delle addizionali presso gli aeroporti gestiti direttamente	
	dall'ENAC, risulta che i soggetti obbligati (le compagnie aeree, gli aeroclub	
	etc.) provvedono periodicamente al loro versamento direttamente sui pertinenti	
	capitoli del bilancio dello Stato; ugualmente, i medesimi provvedono	
	direttamente al versamento della quota dell'addizionale comunale, destinata al	
	Fondo Speciale INPS, sull'apposito conto corrente bancario ENAC che, una	
	volta ricevute le copie delle attestazioni di pagamento, provvede a riversare le	
	addizionali sulla contabilità speciale dell'INPS, aperta presso la Tesoreria	
	Provinciale dello Stato di Roma;	
	- pertanto, mentre il d.P.R. n. 1085/1982 configurava il direttore della	
	circoscrizione aeroportuale, dipendente dal Ministero dei Trasporti, quale	
	agente contabile, in quanto incaricato della materiale riscossione dei diritti	
	aeroportuali, attualmente il dirigente della Direzione aeroportuale ENAC non	
	ha alcun maneggio di denaro, limitandosi ad accertare quanto dovuto dal	
	soggetto debitore e a riscontrare quanto effettivamente versato, mediante	
	l'acquisizione di copia dei bonifici comprovanti i versamenti eseguiti sui	
	pertinenti capitoli di bilancio dello Stato e sull'apposito conto corrente ENAC;	
	ha concluso che il citato dirigente della Direzione aeroportuale Regioni Centro	
	<i>«[...] non ha svolto, nemmeno in via di fatto, attività di riscossione o di</i>	
	<i>esecuzione di pagamenti, considerato che i versamenti dei diritti aeroportuali</i>	
	16	

(di approdo, partenza, ricovero, ecc.) e delle addizionali comunali dovuti dai soggetti obbligati (vettori aerei, aeroclub) sono stati effettuati da costoro direttamente sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato e sul conto corrente bancario intestato E.N.A.C.» e che «Non potendo, dunque, ravvisarsi [...] né maneggio di denaro pubblico né potere di disporre di altro ufficio, manca uno dei presupposti essenziali per qualificare la medesima quale agente contabile, tenuta alla resa del conto giudiziale».

3.3.5 – Orbene, il Collegio, nell’esprimere piena adesione al consolidato principio più volte richiamato – alla cui stregua il concetto di «maneggio di denaro» deve essere inteso in senso lato, in modo da ricomprendervi non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o eseguono pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità di denaro pubblico e siano forniti, in sostanza, del potere di gestirlo, senza l’intervento di altro ufficio – è dell’avviso che, nel caso in esame, la sua coerente applicazione conduca a escludere la necessità che nel conto reso dall’agente contabile Delvecchio dovessero trovare rappresentazione le transazioni avvenute mediante strumenti di pagamento alternativi al contante.

Invero, nelle ipotesi in questione, non sembra configurabile, in capo all’agente reddente, alcun potere di gestione del denaro pubblico senza l’intervento di altro ufficio, atteso che le somme corrisposte dagli utenti per la fruizione dei servizi museali non sono mai entrate nella sua disponibilità ma sono direttamente confluite nel c/c di Tesoreria.

4. – Fondo cassa

A gennaio 2023 l’agente contabile ha avviato la gestione con una dotazione di

	€ 1.069,50. La mancata disciplina di una cadenza obbligatoria per i	
	riversamenti da parte degli agenti contabili ha determinato, nel corso dell'anno,	
	un incremento eccessivo del fondo, che ha raggiunto, a esempio ad aprile,	
	l'importo di € 4.350,00.	
	Inoltre, la modalità operativa adottata non consente la chiusura della gestione	
	al 31 dicembre, determinando una continuità che contrasta con il principio di	
	annualità dell'attività dell'agente contabile (il riversamento delle ultime	
	somme riscosse è stato effettuato solo a marzo 2024).	
	5. – <u>Procedure di riscossione e versamento, commercializzazione di prodotti e</u>	
	<u>le giacenze di magazzino</u>	
	5.1 – L'impossibilità di elaborare un estratto conto delle transazioni distinto	
	per operatore, il versamento cumulativo effettuato dall'agente contabile	
	principale (eonomo comunale) per le somme incassate da tutti gli agenti	
	contabili interni nonché il ricorso a compensazioni tra gli agenti della	
	biglietteria della Pinacoteca e il gestore della biglietteria del Castello non	
	consentono una puntuale verifica degli incassi.	
	5.2 – Lo stesso versamento cumulativo da parte dell'agente primario presso la	
	tesoreria dell'Ente interessa le somme rivenienti dalle attività di vendita di libri	
	(sia di proprietà comunale che in conto vendita), opuscoli, <i>gadget</i> e articoli del	
	<i>bookshop</i> : in presenza di registri non ufficiali tenuti dagli agenti, non è	
	possibile un riscontro diretto del riversamento nelle casse comunali.	
	5.3 – Con riferimento alle giacenze di magazzino, l'Ente ha dichiarato di non	
	aver formalmente individuato un responsabile e le attività di inventariazione	
	risultano limitate alla redazione, a inizio esercizio, di un elenco delle	
	pubblicazioni destinate alla vendita.	
	18	

	Considerato che le relative fatture di acquisto risultano intestate al Comune,	
	tali beni rientrano nel patrimonio mobiliare dell'Ente e, pertanto, ai sensi	
	dell'art. 93, comma 2, e dell'art. 233, comma 1, Tuel, sussiste l'obbligo di	
	nomina di un consegnatario e di presentazione del relativo conto giudiziale	
	sulla base del modello n. 24 (<i>«Conto della gestione del consegnatario di beni</i>	
	<i>delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e</i>	
	<i>delle città metropolitane»</i>) allegato al d.P.R. n. 194/1996.	
	6. – In conclusione, il Collegio, pur ritenendo che non sussistano a carico del	
	convenuto responsabilità gestionali derivanti da irregolarità tali da inficiare le	
	risultanze del conto in esame ovvero in grado di incidere sulla veridicità della	
	documentazione prodotta a supporto, deve evidenziare alcune anomalie.	
	Segnatamente, occorre dichiarare il conto irregolare per:	
	- inosservanza dei termini di legge per il deposito (art. 233 Tuel);	
	- mancata presentazione del conto da parte dell'agente contabile primario	
	(economo comunale), in violazione degli artt. 138 e 139 c.g.c.;	
	- ricorso al riversamento cumulativo, che compromette la funzione essenziale	
	del conto giudiziale quale strumento di rendicontazione individuale e di	
	responsabilità, ostacolando l'attività di controllo e verifica da parte del	
	competente organo giurisdizionale;	
	- fondo cassa sproporzionato e non chiuso a fine esercizio, in contrasto con il	
	principio di annualità;	
	- mancata presentazione del conto del consegnatario (mod. 24 allegato al	
	d.P.R. n. 194/1996).	
	In assenza di perdite o ammanchi, occorre dichiarare scaricato l'agente	
	contabile sig. Delvecchio.	
	19	

	Dalla declaratoria di irregolarità del conto consegue la condanna dell'agente	
	contabile al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con	
	nota in margine.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 38071 del	
	registro di Segreteria,	
	DICHIARA	
	l'irregolarità, per le ragioni indicate in parte motiva e senza addebiti per	
	l'agente contabile, del conto giudiziale n. 22074 presentato dal sig. Savino	
	Delvecchio;	
	CONDANNA	
	il sig. Savino Delvecchio al pagamento delle spese di giudizio, quali liquidate	
	dalla Segreteria con nota in margine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Bari, nelle camere di consiglio del 15.4.2026 e del 27.5.2026.	
	L'Estensore	Il Presidente
	(Giovanni Natali)	(Antonio D'Amato)
	Depositata in Segreteria in data 11 giugno 2026	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n.174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 128,00.	
	Il Funzionario	
	(Maria Teresa Savino)	
	20	